

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 16 luglio 2025.

Modifica al decreto recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.» - Specifica trasferimento temporaneo.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, recante «modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.»;

Considerata la nota n. 93943 del 5 maggio 2025 (prot. MASAF n. 194423 del 5 maggio 2025) della Regione Sicilia riportante un quesito nell'ambito del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, in particolare per quanto riguarda la fattispecie del trasferimento temporaneo;

Ritenuto necessario modificare il decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, al fine di rendere chiara la normativa relativamente alla fattispecie del trasferimento temporaneo in ambito di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 luglio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Specifica su trasferimento

1. All'art. 12 del decreto ministeriale 19 dicembre 2022, n. 649010, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. L'estirpazione dei vigneti da terreni acquisiti con un contratto di compravendita nel quale siano presenti clausole risolutive dello stesso, non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo.».

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 luglio 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1051

26A00456


DECRETO 28 novembre 2025.

Integrazione del decreto 18 luglio 2019 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola» - Proroga dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola - campagna 2025-2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola»;

Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, il quale stabilisce che il termine per la presentazione delle dichiarazioni di produzione è fissato al 15 dicembre di ciascun anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre;



Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2022, n. 555831, «Modifica del decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”, il quale stabilisce che, a decorrere dalla campagna 2022/2023, il termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia è fissato al 30 novembre di ciascun anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive»;

Considerata la nota n. 562405 del 21 ottobre 2025 con la quale la Regione Veneto, in qualità di coordinatore della Commissione politiche agricole, chiede di posticipare il termine per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia almeno fino al 31 dicembre 2025 e, conseguentemente, di prorogare anche il termine per la presentazione della dichiarazione di produzione vinicola;

Ritenuto di dare seguito alla richiesta avanzata fissando, per la sola campagna viticola 2025/2026, al 12 gennaio 2026 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di vendemmia e della dichiarazione di produzione vinicola;

Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 27 novembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

*«Termini di presentazione delle dichiarazioni»
del decreto ministeriale 18 luglio 2019*

1. Per la sola campagna 2025/2026 i termini del 15 dicembre e del 30 novembre, di cui all’art. 5, comma 1, rispettivamente primo e secondo trattino, del decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701, sono fissati al 12 gennaio 2026.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 28 novembre 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 30

26A00457

DECRETO 27 gennaio 2026.

Conferma dell’incarico al Consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP a svolgere le funzioni di cui all’articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l’art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell’Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all’origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un’esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione, l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l’art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l’esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l’incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

